Repertorio n. 29.490	Raccolta n. 20.244
VERBALE DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA I	DEGLI OBBLIGAZIONISTI
del Prestito Obbligazionario "F.LLI DE CECC	O DI FILIPPO - FARA SAN
MARTINO - S.P.A. Tasso Fisso 2018-2	024" - CODICE ISIN
IT0005352908, per nominali euro	<del>-</del>
REPUBBLICA ITALIA	NA
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del	mese di Gennaio in Pescara,
Via Misticoni n. 5 alle ore 9,33 (nove e trentatre	) a.m
Lì 29 Gennaio 202	1
Avanti a me dr. Marco Bulferi Notaio in Pescara	
Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,	
E' comparso il:	
Cav. Filippo Antonio DE CECCO, nato a San V	alentino in Abruzzo Citeriore
(Pescara) il 13 giugno 1944, comparente della cu	
sono certo	
SI PREMETTE QUANTO S	EGUE:
-il giorno 20 Gennaio 2021 alle ore 11,00 a.m	. si è riunita, presso la sede
della società come previsto nell'avviso di con	vocazione, l'assemblea degli
obbligazionisti della Società "F.LLI DE CECCO	
MARTINO S.P.A.", con sede in Fara San Martino	
capitale sociale Euro 13.944.960,00 i.v., Codice	
d'iscrizione al Registro Imprese di Chieti-Pescar	
CH-72406;	
-si è inteso redigere il relativo verbale con l'interv	-
-il Cav. De Cecco Filippo Antonio, Presidente del	
della Società Emittente, presente, assieme a mo	
società, ha assunto, col pieno consenso m	
presidenza dell'assemblea in oggetto;	
-il presidente dell'Assemblea mi ha chiesto di r	
dell'Assemblea degli obbligazionisti del Prestit	_
CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO - S.P.	
CODICE ISIN IT0005352908, per nominali euro	
"Prestito Obbligazionario A"), della società "F.I	
FARA SAN MARTINO - S.P.A." (di seguito la "Soci	
Il presidente ha constatato e dato atto che: -le obbligazioni relative al Prestito Obbligazionari	
estinte) in regime di dematerializzazione e gi	
Monte Titoli S.p.A. (nel sistema multilaterale	·
ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT);	_
-non è stato nominato il rappresentante comune	
-l'avviso di convocazione è stato regolarment	
Ufficiale della Repubblica italiana del 19 Dicembi	-
II, alla pagina 4 Avviso TX20AAA12376 ed anche	
in pari data;	
-tutti i partecipanti all'assemblea erano coll	
audioconferenza sulla piattaforma "Microsoft Te	_
contenute nel medesimo avviso di convocaz	
relazione all'emergenza Coronavirus in corso e a	•
del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020	•
-sul medesimo sito Internet è stata anche pul	

- 3) FONDAZIONE PESCARABRUZZO, con sede in Pescara C.so Umberto I n. 83, C.F. 91022510688, giusta delega rilasciata alla Dott.ssa BASCIETTO Alessia nata a Chieti il 10 Luglio 1975, regolarmente pervenuta secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione, Ente titolare di obbligazioni per Euro 2.500.000,00 ---- (duemilionicinquecentomila euro e zero centesimi), in audio-conferenza;------

dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera su

materie già all'ordine del giorno;
-che non sono state formulate domande sulle materie all'ordine del giorno,
prima dello svolgimento dell'assemblea;
-del Consiglio di Amministrazione della società emittente era presente il
menzionato Cav. Filippo Antonio DE CECCO, quale Presidente;
-era presente, in video-conferenza, l'intero Collegio Sindacale nelle persone
della Dott.ssa Simonetta Conti, Presidente, e dei Sindaci effettivi Dottori
Stefano Ciccarelli e Christian Corsi;
-hanno partecipato quali invitati: il Dr. Daniele d'Amuri, CFO della società
emittente, in presenza, l'Avv. Gianluigi Fino, Consulente della società
Emittente, in video-conferenza, il Dr. Nicola Poliseno, della Direzione Business
della Banca Popolare di Bari, Arranger dell'emissione per la Società Emittente,
in video-conferenza, il Dr. Nicola Secondo, Responsabile Servizi
Amministrativi e Assistente del Consiglio di Amministrazione della Società
Emittente, in presenza, il Dr. Filippo Caprara, Responsabile della Tesoreria
della Società Emittente, in presenza;
-l'assemblea, per tutto quanto sopra detto, è stata ritenuta validamente
costituita ed idonea ai sensi di legge per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di modifica del Regolamento del Prestito con riferimento ai
Covenants Finanziari indicati all'art. 13, romanino (i) lett. (b);
2) Approvazione delle modifiche di cui al precedente punto 1);
3) Deliberazioni inerenti e conseguenti
Passando la trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno il
Presidente ha ricordato che, con verbale a mio rogito del 31 ottobre 2018
(Repertorio n. 27.062 Raccolta n. 18.427), l'assemblea straordinaria della
società ha deliberato l'emissione di due prestiti obbligazionari, e
precisamente:
1. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro $21.000.000,00$
(ventunomilioni/00), denominato "F.Ili De Cecco di Filippo - Fara San Martino
- S.p.A. Tasso Fisso 2018-2024", (ossia il "Prestito Obbligazionario A" oggetto
della presente assemblea);
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro $4.000.000,00$ (quattromilioni/00), denominato "F.Ili De Cecco di Filippo - Fara San Martino -
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.Ili De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.Ili De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.Ili De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.Ili De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.Ili De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.Ili De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.Ili De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")
2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B")

flessibilità nell'elaborazione delle strategie aziendali e quindi sottoporre alla loro attenzione la possibilità, individuata ad esclusiva tutela degli stessi, di rimodulare i Covenants finanziari in coerenza con le performance previste dall'Aggiornamento del Piano Industriale, e ciò con particolare riferimento alla disciplina di cui all'articolo 13 (Impegni dell'Emittente), romanino (i), lettera (b), secondo cui alla Data di Verifica ed alla Data di Verifica Rilevante, il valore degli stessi Covenants Finanziari (PFN/PN e PFN/EBITDA) deve essere inferiore ai valori soglia ivi indicati
In ragione di quanto sopra, la Società ha ritenuto opportuno convocare l'assemblea degli Obbligazionisti, al fine di modificare l'articolo 13 (Impegni dell'Emittente), romanino (i), lettera (b) del Regolamento del PrestitoPer le ragioni sopra illustrate, si è proposto, agli obbligazionisti partecipanti, di assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato "F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO S.P.A. Tasso Fisso 2018-2024", Codice ISIN IT0005352908, per un importo nominale pari a complessivi euro 21.000.000,00, emesso dalla società F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO - S.P.A., con sede legale in Fara San Martino (CH), Via F.lli De Cecco s.n.c., codice fiscale, P.IVA ed iscrizione al Registro Imprese n. 00628450694, REA CH - 72406, validamente costituita ai sensi di Legge, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche
1. di ritenere esaustiva l'informativa fornita dalla Società riquardo
all'opportunità di modificare il Regolamento di Prestito;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o
rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e
opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."Dopo aver riferito i contenuti ora riportati, si è lasciata la possibilità ai partecipanti di fare interventi su quanto riferito e proposto
Non avendo nessuno chiesto di intervenire, il presidente dell'assemblea ha

chiesto ai partecipanti di votare sulla proposta di delibera sopra letta
Con l'approvazione, pertanto, del 76,19% (settantasei virgola
diciannove per cento) degli obbligazionisti l'assemblea
1. di ritenere esaustiva l'informativa fornita dalla Società riguardo all'opportunità di modificare il Regolamento di Prestito;
2. di approvare le modifiche al Regolamento del Prestito con particolare riferimento ai parametri di cui all'art. 13 romanino (i), lett. (b), il cui nuovo testo integrale, comprensivo delle su esposte modifiche, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per esonero del comparente;———————————————————————————————————
Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è stata sciolta alle ore 11,24
(undici e ventiquattro) a.m
Le spese del presente verbale sono a carico della società
richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà
dieci facciate intere e fin qui della undicesima di tre fogli bollati
Sottoscritto alle ore 9,45 (nove e quarantacinque) a.m
F.to Filippo Antonio DE CECCO

# REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO «F.LLI DE CECCO DI FILIPPO – FARA SAN MARTINO – S.P.A. Tasso Fisso 20182024»

#### DI NOMINALI EURO 21.000.000 CODICE ISIN IT0005352908

#### F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A.

con sede legale in Via F.lli De Cecco - 66015 Fara San Martino (CH),
capitale sociale Euro 13.944.960,00 i.v.
codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Chieti Pescara
00628450694
R.E.A. CH – 72406

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "Regolamento del Prestito") e, per quanto quivi non specificato, dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

#### 1. Definizioni

Si riporta di seguito l'elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

- "Agente per il Calcolo" indica Banca Popolare di Bari S.c.p.A. con sede legale in via Cairoli n. 7, Bari, 70122.
- "Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.
- "Assemblea degli Obbligazionisti" ha il significato attribuito all'Articolo 21 (Assemblea degli Obbligazionisti).
- "Beni" indica, con riferimento ad una società, i beni materiali, immateriali e/o azioni e strumenti finanziari di titolarità della società stessa e qualsiasi altra forma di attivo patrimoniale, fermo restando che tale termine non includerà aziende e/o rami d'aziende nonché i beni oggetto dell'attività commerciale della relativa società.
- "Bilancio" indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno.
- "Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
- "Cambio di Controllo" indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- 1. l'acquisto del controllo (come definito ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 1991, n. 127 e successive modifiche e/o integrazioni), diretto o indiretto, dell'Emittente da parte di uno o più soggetti diversi dalla Famiglia De Cecco, ovvero
- 2. la perdita da parte della Famiglia De Cecco del potere di designare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo dell'Emittente.

<sup>&</sup>quot;Consolidato" indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno.

"Covenants Finanziari" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 13 (Impegni dell'Emittente) (i).

"Covenants Finanziari Pro-Forma" indica il ricalcolo dei Covenants Finanziari dell'ultima Dichiarazione sui Covenants Finanziari disponibile, tenendo conto degli effetti di tutte le seguenti operazioni intervenute nel corso del Periodo di Riferimento:

- (a) le operazioni perfezionate previste dai punti (ii), (iii), (iv), (vii) e (viii) della definizione di Operazioni Straordinarie Consentite;
- (b) le distribuzioni di Patrimonio Netto perfezionate.

"Core Business" indica la produzione e la commercializzazione di pasta, la lavorazione e commercializzazione di olio d'oliva e altri settori alimentari secondari per la società.

"Data di Calcolo" indica il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 31 dicembre 2018.

"Data di Verifica" indica la data, che dovrà cadere entro 210 (duecentodieci) giorni di calendario dalla data di chiusura del bilancio e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla data di approvazione del bilancio, in cui sono calcolati e verificati i *Covenants* Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

"Data di Verifica Rilevante" indica la data in cui si sia perfezionata una delle operazioni previste dai punti (ii), (iii), (iv), (vii) e (viii) della definizione di Operazioni Straordinarie Consentite ovvero sia stata perfezionata una distribuzione di Patrimonio Netto.

"Data di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5 (Data di Emissione e Data di Godimento).

"Data di Godimento" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5 (Data di Emissione e Data di Godimento).

"Data di Pagamento" indica (i) la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, (ii) il 29 maggio ed il 29 novembre di ogni anno (sino alla Data di Scadenza), fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention Unadjusted).

"Data di Rimborso Anticipato" indica, a seconda del caso, (i) la data indicata all'Emittente all'interno della comunicazione di rimborso anticipato obbligatorio ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti) ovvero (ii) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato inviata agli Obbligazionisti ai sensi dell'Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale).

"Data di Scadenza" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 (Durata).

"Decreto 239/96" indica il decreto legislativo n. 239 del 1 aprile 1996 "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati."

"Dichiarazione sui Covenants Finanziari" indica la dichiarazione che attesti-il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla relativa Data di Calcolo, dei Covenants Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale rispetto (ovvero mancato rispetto).

Specie

2 Muzulfinto

- "Dichiarazione Pro-Forma sui Covenants Finanziari" indica, a seguito del perfezionamento di una delle operazioni previste dai punti (ii), (iii), (iv), (vii) e (viii) della definizione di Operazioni Straordinarie Consentite e/o del perfezionamento di una distribuzione di Patrimonio Netto, la dichiarazione pro-forma che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto dei Covenant Finanziari Pro-Forma alla relativa Data di Verifica Rilevante.
- "D.Lgs 127/91" indica il decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 "Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69".
- "D.Lgs 139/15" indica il decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge".
- "D.Lgs 231/07" indica il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
- "EBITDA" indica, in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D.Lgs 139/15, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, la somma tra:
- A) (+) le voci riportate del conto economico identificate alla lettera A) dell'articolo 2425 del Codice Civile (*Valore della produzione*);
- B) (-) la sommatoria degli importi delle voci del conto economico identificate alla lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile (*Costi della produzione*);
- C) (+) la sommatoria delle voci di cui alla medesima lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile (Costi della produzione) numero 10 (ammortamenti e svalutazioni) solo lettera a) (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e lettera b) (ammortamento delle immobilizzazioni materiali), numero 12 (accantonamenti per rischi) e numero 13 (altri accantonamenti).

Resta inteso che le componenti straordinarie attive e/o passive di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del Codice Civile, come puntualmente identificate nel Consolidato ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, del Codice Civile, n. 13), saranno (i) escluse dal calcolo dell'EBITDA e (ii) esplicitate all'interno della Dichiarazione sui *Covenants* Finanziari e/o della Dichiarazione Pro-Forma sui *Covenants* Finanziari.

"Emittente" indica F.IIi De Cecco di Filippo – Fara San Martino – S.p.A. con sede legale in Via F.IIi De Cecco - 66015 Fara San Martino (CH), capitale sociale Euro 13.944.960,00 codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Chieti Pescara 00628450694 R.E.A. CH – 72406.

"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stesso di

adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni.

"Famiglia De Cecco" indica gli azionisti dell'Emittente alla Data di Emissione come risultanti dal libro soci, nonché:

- (a) i relativi coniugi; e
- (b) i relativi parenti e affini fino al sesto grado.

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

"Gruppo" indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 127/91.

"Indebitamento Finanziario" indica qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali, ad esclusione dei debiti e delle passività che derivino da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e dalle lettere di patronage e simili prestate in favore delle società controllate e collegate.

"Investitori Qualificati" indica gli "investitori qualificati" come definiti nell'articolo 100 del TUF, come recepito dall'art. 34-ter, primo comma, lettera b) del Regolamento Emittenti e dall'art. 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari.

"Legge Fallimentare" indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", come successivamente modificato ed integrato.

"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "ExtraMOT".

.

Mynlfilal

- "Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
- "Obbligazioni" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).
- "Obbligazionisti" indica, complessivamente, i soggetti portatori delle Obbligazioni e "Obbligazionista" indica ciascuno di essi.
- "Operazioni Consentite" indica in relazione all'Emittente e/o alle altre società del Gruppo:
- (i). le operazioni di vendita, trasferimento o disposizione dei Beni detenuti dall'Emittente, per un ammontare aggregato per tutta la durata del Prestito Obbligazionario inferiore ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);
- (ii). tutte le operazioni di vendita, trasferimento o disposizione dei Beni detenuti dall'Emittente realizzate tra società del Gruppo; e
- (iii). tutte le altre operazioni che non sono espressamente vietate dal Regolamento del Prestito.
- "Operazioni Straordinarie Consentite" indica, in relazione all'Emittente, le seguenti operazioni:
- (i) le operazioni straordinarie infragruppo relative alle società rientranti nel perimetro del Gruppo;
- (ii) le operazioni di acquisizione delle partecipazioni della parte correlata De.Fin. S.r.l.;
- (iii) le operazioni relative ad acquisizioni di società, aziende o rami d'azienda che operino nel Core Business;
- (iv) qualsiasi operazione relativa all'acquisizione di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente;
- (v) gli aumenti di capitale a pagamento (anche di terzi) dell'Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
- (vi) la quotazione delle azioni dell'Emittente presso un mercato regolamentato;
- (vii) le operazioni relative alla cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni detenute in società controllate;
- (viii) le operazioni relative alla cessione, a qualunque titolo, di qualsiasi partecipazione detenuta in società non controllate e/o non facenti parte del perimetro del Gruppo.
- "Patrimonio Netto o PN" indica, in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D.Lgs 139/15, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, la somma tra:
- A) (+) Capitale
- B) (+) Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- C) (+) Riserva legale
- D) (+) Riserva di Rivalutazione
- E) (+) Riserve statutarie
- F) (+) Altre riserve

- G) (+) Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
- H) (+/-) Utili (perdite) portati a nuovo
- I) (+/-) Utile (perdita) dell'esercizio
- J) (+) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

"Periodo di Interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

"Periodo di Riferimento" indica il periodo compreso tra la Data di Calcolo cui fa riferimento l'ultima Dichiarazione sui *Covenants* Finanziari disponibile e l'ultima Data di Verifica Rilevante.

"Posizione Finanziaria Netta" o "PFN" indica, in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D.Lgs 139/15, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, la somma tra:

- A) (+) Cassa
- B) (+) Altre disponibilità liquide
- C) (1)(+) Titoli detenuti per la negoziazione(2)(+) Azioni proprie
- D) Liquidità (A+B+C)
- E) (+) Crediti finanziari correnti
- F) (-) Debiti bancari correnti
- G) (-) Parte corrente dell'indebitamento non corrente
- H) (-) Altri debiti finanziari correnti
- I) Debiti finanziari correnti (F+G+H)
- J) Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D)
- K) (-) Debiti bancari non correnti
- L) (-) Obbligazioni emesse
- M) (-) Altri debiti non correnti
- N) (+) Altri crediti non correnti
- O) Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M+N)
- P) Posizione finanziaria netta (J+O).

"Prestito Obbligazionario" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).

"Prima Data di Pagamento" indica il 29 maggio 2019.

"Rappresentante Comune" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21 (Assemblea degli Obbligazionisti).

"Regolamento del Mercato ExtraMOT" indica il regolamento di gestione e funzionamento del

Pefer

perps (folians)

Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

- "Regolamento del Prestito" indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.
- "Regolamento Emittenti" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.
- "Regolamento Intermediari" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.
- "Regolamento sulla Gestione Accentrata" indica il "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata".
- "Richiesta di Rimborso Anticipato" indica la richiesta di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario inviata tramite PEC all'Emittente dal Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero dal soggetto designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) contenente l'indicazione (i) dell'Evento Rilevante e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.
- "Segmento ExtraMOT PRO" indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).
- "Tasso di Interesse" ha il significato indicato nell'Articolo 7 (Interessi).
- "TUF" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- "Valore Nominale" ha il significato indicato nell'Articolo 2 (Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).
- "Vincoli Ammessi" indica in relazione all'Emittente o ad altra società del Gruppo:
- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti a seguito dell'estinzione di uno o più Vincoli Esistenti, a condizione che tali Vincoli siano costituiti sui medesimi Beni sui quali era costituito il relativo Vincolo Esistente e che le nuove obbligazioni di pagamento garantite abbiano un importo non superiore alle precedenti obbligazioni di pagamento garantite e abbiano una scadenza finale successiva alla Data di Scadenza;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (d) i Vincoli costituiti, a garanzia del rimborso dei finanziamenti concessi per l'acquisto di Beni da parte dell'Emittente sugli stessi Beni per l'acquisto dei quali è stato concesso il finanziamento;

- (e) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (f) le fideiussioni rilasciate (i) nell'esercizio del Core Business e/o (ii) in favore di altre società del Gruppo;
- (g) i Vincoli diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere da (a) ad (f) inclusa a condizione che il valore complessivo di tali Vincoli costituiti nel corso dell'intera durata del Prestito Obbligazionario non sia superiore ad Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00), e (ii) le obbligazioni di pagamento così garantite abbiano una scadenza finale successiva alla Data di Scadenza; e
- (h) i Vincoli diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere da (a) ad (g) inclusa a condizione che il valore complessivo di tali Vincoli costituiti nel corso dell'intera durata del Prestito Obbligazionario non sia superiore ad Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00).

"Vincoli Esistenti" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente e alle altre società del Gruppo come elencati nell'Allegato B del presente Regolamento del Prestito.

"Vincolo" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell'Emittente o delle altre società del Gruppo, a seconda del caso, nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall'Emittente o dalle altre società del Gruppo a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

#### 2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari da parte dell'Emittente (il "Prestito Obbligazionario").

Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale complessivo di Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni/00) denominato «F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino – S.p.A. *Tasso Fisso 2018-2024*» è costituito da n. 210 (duecentodieci) titoli obbligazionari al portatore (le "**Obbligazioni**") del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il "**Valore Nominale**"), emessi dall'Emittente in conformità con l'articolo 9 dello statuto sociale e dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-quinquies del TUF.

#### 3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati.

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non e consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Qualificati.

8

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle autorità competenti.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs 231/07.

#### 4. Prezzo di emissione

Ciascuna delle Obbligazioni è emessa al 100% del Valore Nominale senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

#### 5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito Obbligazionario è emesso il 29 novembre 2018 (la "Data di Emissione") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("Data di Godimento").

#### 6. Durata

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) e Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale), il Prestito Obbligazionario ha durata dalla Data di Emissione fino al 29 novembre 2024 (la "Data di Scadenza").

#### 7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) e Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale), al tasso fisso nominale annuo lordo del 4,107% (il "Tasso di Interesse").

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) e Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

#### 8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) e Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale), il Prestito Obbligazionario sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento tale per cui inizierà ad essere rimborsato, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 29 maggio 2021 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato A.

Qualora la relativa Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti.

#### 9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i). Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi;
- (ii). Mancato rispetto degli impegni: mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 13 (Impegni dell'Emittente), diverso dal rispetto dei Covenant Finanziari e a condizione che tale violazione non sia sanata ad opera dell'Emittente entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla notifica della stessa da parte degli Obbligazionisti o dal Rappresentante Comune (ove nominato) tramite apposita comunicazione scritta;
- (iii). **Violazione dei** *Covenants* **Finanziari**: il mancato rispetto da parte dell'Emittente (i) dei *Covenants* Finanziari ad una Data di Verifica o (ii) dei *Covenants* Finanziari Pro-Forma ad una Data di Verifica Rilevante;

#### (iv). Cross default dell'Emittente: indica:

(a) il caso in cui l'Emittente e/o qualsiasi società del Gruppo dell'Emittente non adempia puntualmente agli obblighi di pagamento in capo ad esso esistenti

Defector 1

New y Spar

- nascenti da Indebitamento Finanziario e/o obbligazioni aventi fonte diversa dalle Obbligazioni il cui importo complessivo sia superiore a Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile; e/o
- (b) con riferimento all'Emittente e/o ad una società del Gruppo dell'Emittente una qualsiasi obbligazione di pagamento avente fonte diversa dalle Obbligazioni venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" prima della sua scadenza contrattuale a causa di un evento di default accertato sulla base di un provvedimento giudiziale definitivo nei confronti dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, a condizione che l'importo complessivo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore a Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00);

#### (v). Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente o delle società del Gruppo:

- a) il verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente e/o a una società del Gruppo ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare") ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente e/o alle altre società del Gruppo; e/o
- b) il deposito da parte dell'Emittente e/o da parte di altre società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare; e/o
- c) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare;
- d) l'avvio da parte dell'Emittente e/o da parte di altre società del Gruppo di negoziati anche con uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (vi). Liquidazione: indica (i) l'emanazione di un'ordinanza da parte del tribunale competente ovvero (ii) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente, per la messa in liquidazione dell'Emittente;
- (vii). Esecuzione da parte dei creditori: indica l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente e/o sui Beni di altra società del Gruppo, il cui valore complessivo sia superiore ad Euro 3.500.000,00 (tremilioncinquecentomila/00);
- (viii). Sentenze o ordinanze di pagamento: indica l'emanazione di una o più sentenze e/o ordinanze nei confronti dell'Emittente e/o di una delle società del Gruppo di condanna al pagamento di importi che potrebbero causare un Evento Pregiudizievole Significativo e l'Emittente e/o la relativa società del Gruppo dell'Emittente non adempia a tale obbligo di pagamento per un periodo di 21 (ventuno) giorni di calendario dopo la data in cui lo stesso è dovuto ovvero, se successiva, la data specificata nella sentenza o ordinanza;
- (ix). Delisting: l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza

sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;

(x). **Illegittimità**: indica il caso in cui sia o diventi illegale per l'Emittente eseguire o ottemperare a uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Regolamento del Prestito o qualsiasi obbligo assunto dall'Emittente cessi di essere legale, valido, vincolante ed azionabile.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti avrà la facoltà di deliberare l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato, tramite richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo <a href="mailto:DECECCO@PEC.DECECCO.IT">DECECCO@PEC.DECECCO.IT</a>, almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli e agli Obbligazionisti l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo di Interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

### 10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale

L'Emittente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di procedere al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni ove, a seguito di una modifica legislativa o nell'interpretazione o nell'applicazione della legge successivamente alla Data di Emissione:

- (i) l'Emittente stessa (o chi per suo conto) debba effettuare (o chi per suo conto) una deduzione o ritenuta in relazione a imposte e/o tasse con riferimento a un pagamento dovuto in relazione alle Obbligazioni, (diverse dall'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239/96) e dalla quale derivi l'obbligo per l'Emittente di pagare un importo aggiuntivo tale per cui l'importo ricevuto dagli Obbligazionisti sia pari all'importo che sarebbe stato dagli stessi ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fossero state effettuate; ovvero
- (ii) i pagamenti effettuati dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni cessassero, in tutto o in parte, di essere deducibili ai fini dell'imposta sui redditi delle società (IRES), per ragioni diverse dall'applicazione dei limiti di cui all'articolo 96 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'esercizio di tale facoltà di rimborso anticipato dovrà avvenire mediante comunicazione da effettuare agli Obbligazionisti entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal verificarsi di uno degli eventi fiscali sopra descritti.

Le Obbligazioni saranno rimborsate ad un prezzo pari al 100% del valore nominale residuo, unitamente agli Interessi maturati e non ancora corrisposti fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente.

propers.

Auf Jun

#### 11. Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente

Al verificarsi di un Cambio di Controllo, ciascun Obbligazionista avrà il diritto di richiedere all'Emittente, che sarà obbligato, di riacquistare in via anticipata tutte le Obbligazioni dallo stesso detenute.

La richiesta di riacquisto dovrà essere inviata all'Emittente dal relativo Obbligazionista tramite PEC all'indirizzo <u>DECECCO@PEC.DECECCO.IT</u> entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla precedente tra (i) la data in cui l'Emittente abbia comunicato il verificarsi del Cambio di Controllo e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti siano comunque venuti a conoscenza del verificarsi del Cambio di Controllo.

Le Obbligazioni oggetto della richiesta di riacquisto anticipato saranno riacquistate a un prezzo pari al 100% (cento per cento) del valore nominale residuo entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dell'Emittente della richiesta di riacquisto anticipato, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti sino alla data di riacquisto, senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente.

#### 12. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro (sicché il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verrà effettuato *pari passu* e pro rata) ed almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzie antecedenti la Data di Emissione.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

#### 13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) far sì che, a ciascuna:
  - (a) Data di Verifica (con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso alla precedente Data di Calcolo); e
  - (b) Data di Verifica Rilevante (con riferimento ai *Covenants* Finanziari Pro-Forma), siano rispettati i seguenti *covenants* finanziari (i "*Covenants* Finanziari"):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PFN/PN ≤	1,5x	1,5x	1,5x	1,5x	1,5x	1,45x
PFN/EBITDA ≤	5,3x	5x	5x	4,5x	4,25x	4x

- (ii) comunicare agli Obbligazionisti, i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
  - a) entro il 31 ottobre di ogni anno, i dati relativi alla situazione contabile semestrale di cui all'articolo 2381 del Codice Civile;
  - b) annualmente, entro 210 (duecentodieci) giorni di calendario dalla chiusura del Bilancio comunque non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dall'approvazione da parte degli organi amministrativi ovvero dall'assemblea de soci (a seconda del caso), i seguenti documenti relativi all'Emittente:
    - Bilancio e Consolidato, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
    - relazione della Società di Revisione relativa al Bilancio e al Consolidato; e
    - la Dichiarazione sui Covenant Finanziari;
- (iii) entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal perfezionamento di:
  - (a) una delle Operazioni Straordinarie Consentite, punti (ii), (iii), (iv), (vii) e (viii), e/o
  - (b) una distribuzione di Patrimonio Netto,

comunicare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, la Dichiarazione Pro-Forma sui *Covenants* Finanziari;

- (iv) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite e fermo restando quanto previsto dal punto (x), non approvare né compiere e far sì che nessun'altra società del Gruppo approvi o compia operazioni straordinarie di qualsiasi natura ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni straordinarie sul proprio capitale, operazioni di fusione/acquisizione, scissione, dismissione o trasformazione di aziende e/o rami d'azienda;
- (v) non modificare la propria forma giuridica;
- (vi) comunicare agli Obbligazionisti e, ove nominato, al Rappresentate Comune, il verificarsi di un Cambio di Controllo entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal relativo evento;
- (vii) non cessare né modificare significativamente il *Core Business* così come esercitato alla Data di Emissione:
- (viii) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con il *Core Business*;
- (ix) fare in modo che le società del Gruppo (a) non modifichino sostanzialmente, anche se parzialmente, le attività dalle stesse esercitate alla Data di Emissione né (b) realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esse esercitata alla Data di Emissione.
- (x) ad eccezione delle Operazioni Consentite, astenersi dal vendere, trasferire o altrimenti

pefeur

Superfilm )

- disporre di alcuno dei propri Beni;
- (xi) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi e fare in modo che nessun'altra società del Gruppo costituisca o permetta la costituzione di alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (xii) comunicare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, provvedimenti (di natura fiscale/giudiziaria o di altra natura) notificati all'Emittente da parte delle relative autorità competenti entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa data di ricezione,qualora detti provvedimenti comportino potenziali responsabilità dell'Emittente superiori ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- (xiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. delisting), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xvi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;
- (xix) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xx) astenersi dal distribuire Patrimonio Netto qualora alla relativa data di distribuzione si sia verificato e/o sia pendente un Evento Rilevante;
- (xxi) far sì che nessun'altra società del Gruppo (diversa dall'Emittente) assuma obblighi contrattuali (o altri gravami) tali da limitare il diritto di:
  - (i) distribuire dividendi o effettuare altri tipi di distribuzione in favore dei relativi azionisti;
  - (ii) rispettare ogni tipo di obbligazione finanziaria e di pagamento assunta nei confronti dell'Emittente;
  - (iii) trasferire i relativi Beni o altre proprietà (tangibili o intangibili) all'Emittente, qualora, uno degli impegni sopra indicati sia in grado di pregiudicare la capacità dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni assunte ai sensi del Regolamento del Prestito;

(xxii) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera; restando inteso che il presente impegno si intenderà violato solo qualora la relativa violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

#### 14. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli ed avverranno pari passu e pro rata con riferimento a tutte le Obbligazioni.

#### 15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

#### 16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 23 ottobre 2018 con delibera iscritta presso il registro delle imprese di Chieti-Pescara, in data 5 novembre 2018; in particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione delle Obbligazioni per un valore nominale complessivo fino ad un massimo di Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni/00). In aggiunta, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, l'Assemblea dei Soci dell'Emittente in data 31 ottobre 2018 con delibera iscritta presso il registro delle imprese di Chieti-Pescara, in data 5 novembre 2018 ha deliberato sulle modalità di collocamento e di estinzione delle Obbligazioni.

#### 17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

#### 18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto

pefuer-

16 Lenger June al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### 19. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

#### 20. Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Agente per il Calcolo. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 24 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

#### 21. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti").

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "Rappresentante Comune");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti;
- (f) sulla richiesta di rimborso anticipato da inviare all'Emittente ai sensi del precedente Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

In relazione alle lettere (b) ed (f) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

#### 22. Identificazione degli Obbligazionisti

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata l'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli, i dati

identificativi degli Obbligazionisti, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

#### 23. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

#### 24. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.dececco.com/it\_it/, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle disposizioni normative applicabili. Ove nominato tutte le comunicazioni con gli Obbligazionisti potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Le comunicazioni degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune all'Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: <u>DECECCO@PEC.DECECCO.IT</u>.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

<del>--</del> /

Juny Juny

## ALLEGATO A PIANO DI AMMORTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

	Piano di ammortamento singola Obbligazione					
Data	Valore nominale residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione	% di rimborso quota capitale cumulata			
29/11/2018	100.000					
29/05/2019	100.000	0	0,00%			
29/11/2019	100.000	0	0,00%			
29/05/2020	100.000	0	0,00%			
29/11/2020	100.000	0	0,00%			
29/05/2021	95.000	5.000	5,00%			
29/11/2021	90.000	5.000	10,00%			
29/05/2022	80.000	10.000	20,00%			
29/11/2022	70.000	10.000	30,00%			
29/05/2023	56.000	14.000	44,00%			
29/11/2023	42.000	14.000	58,00%			
29/05/2024	21.000	21.000	79,00%			
29/11/2024	0	21.000	100,00%			

### ALLEGATO B VINCOLI ESISTENTI

F.LLI DE CE		AMENTI A MEDI	O / LUNGO	1 EXTYPRINE
Ente	Importo E	Debito Residuo	Scadenza	Garanzie
Cassa Depositi & Prestiti	2.661.053	379.802,84	30/06/19	Ipoteca di primo grado per € 5.322.106 sulla porzione di stabilimento produttivo Sito in Fara San Martino (CH) alla Via F. De Cecco
MedioCredito Centrale	2.661.053	444.969,25	30/06/19	Ipoteca di primo grado per € 5.322.106 sulla porzione di stabilimento produttivo Sito in Fara San Martino (CH) alla Via F. De Cecco
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale	6.600,000	5.652.498,98	31/12/22	Ipoteca su fabbricati siti in Sito in Fara San Martino (CH) alla Via F. De Cecco € 13.200.000
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale	23.500.000	22.294.871,80	31/12/27	Ipoteca su terreni e fabbricati sit in Fara San Martino, Casoli e Pescara per € 47.000.000
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale	5.000.000	4.836.042,03	30/06/25	Ipoteca su terreni e fabbricati della Molino & Pastificio De Cecco Pescara € 10.000.000

proper-

funge Gen

				Ipoteche di pari primo grado sugli
B.N.L. + Centrobanca	50.000.000	14.893.617,14	31/03/22	immobili industriali siti in
Controbation				Fara San Martino alla Via F. De
				Cecco
]				€ 50.000.000,00 + €
				50.000.000,00
B.N.L. +	16,000,000	2.285.714,32	31/08/19	Ipoteche di pari secondo grado
Centrobanca		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		sugli immobili industriali siti in
				Fara San Martino alla Via F. De
				Cecco € 16.000.000 + € 16.000.000
				Ipoteca di primo grado su
				immobili
Banca Caripe	2.032.000	1.612.693,59	31/03/26	Siti in Pescara alla Via Misticoni
Balica Campe	2.032.000	1.012.093,57	31703720	per € 3.048.000
				Ipoteca di primo grado su
				immobili
Banca Caripe	21.010.000	17.338.446,59	31/03/36	Siti in Pescara alla Via Misticoni
zantu Sanp				per € 31.515.000
				Ipoteca di primo grado su
				immobili,
Invitalia	5.885.400	2.941.477,50	31/12/24	fabbricati e terreni siti in Pescara,
				Ortona e Fara San Martino per
				€ 15.378.720
	-			Iscrizione privilegio su
				macchinari siti presso lo
			i	Stabilimento di Ortona
GE Capital	10.000.000	5.000.000,00	31/03/21	(linee produz. L5+L13, confez.
Interbanca				L5+L13, imp. pallett. BEMA, imp.
				pall./movim.)
				€ 15.000.000
TOTALI	145.349.506	77.680.134	<u> </u>	277.785,932
IUIALI	140.342.300	//.000.134	l	£11.100.70A

#### MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO PESCARA

Ente	Importo €	Debito Residuo	Scadenza	Garanzie
Cassa Depositi & Prestiti	2.486.001	968.862,41	30/06/22	Ipoteca di primo grado per € 4.662.336 sulla porzione di stabilimento sito in Contrada Villa Caldari, 104, 66026 Ortona CH
MedioCredito Italiano	2.486.001	968.862,41	30/06/22	Ipoteca di primo grado per € 4.662.336 sulla porzione di stabilimento sito in Contrada Villa Caldari, 104, 66026 Ortona CH
MedioCredito Italiano	7.975.919	3.108.433,02	30/06/22	Ipoteca di primo grado per € 14.958.328 sulla porzione di stabilimento produttivo sito in C.da Villa Caldari, 104 66026 - Ortona CH
MedioCredito Italiano	18.315.000	6.105.000,00	15/06/21	Ipoteca di primo grado per € 32.051.250 sulla porzione di stabilimento produttivo sito in C.da Villa Caldari, 104 66026 - Ortona CH
Invitalia	12.815.600	10.394.140	31/12/24	Ipoteca di primo grado su immobili, fabbricati e terreni siti in Pescara, Ortona e Fara San Martino per € 15.378.720
TOTALI	44.078.521	21.545.298		€ 71.712.970

DE.FIN. S.r.l.				
Ente	Importo €	Debito Residuo	Scadenza	Garanzie
Banca Popolare di Ancona	6.750.000	740.156,79	16/12/18	Lettera di Patronage F.lli De Cecco SpA £ 6.750.000

pefer

Kereyle Gour

	3	1	5	1
i			ŀ	į
	l		l	
***************************************				

Mediterranei Inc.	The second secon			
Ente	Importo \$	Debito Residuo	Scadenza	Garanzie
UBI Banca	4.000.000	4.000.000,00	30/06/21	Lettera di Patronage F.lli De Cecco SpA € 5.000.000

TOTALI	54.828.521	26.285.455	 € 83.462.970
L			 

GRUPPO 200.178.027 103.965.589 361.248.902	TOTALI x GRUPPO	200.178.027	103.965.589		361.248.902
--	--------------------	-------------	-------------	--	-------------

\*\*\*

Self Ambon Japan Muncery y Green

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	
PESCARA, Iì	